

Formazione coordinatori. Interpello sul numero massimo di partecipanti a corsi e convegni



E' stato pubblicato dal Ministero del Lavoro **l'interpello n.3/2019 del 20 marzo, a tema salute e sicurezza sul lavoro** in merito all'aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento.

Leggi l'interpello cliccando [questo Link](#)

FONTE: www.lavoro.gov.it

Interpello n. 1/ 2019 – Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quanto segue:1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.In proposito l’istante rappresenta che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e

distinte qualifiche professionali".Al riguardo occorre premettere che nell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell'Allegato A titolato "accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione" al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l' "Aggiornamento" per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:

1. ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP;

2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell' Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016

che ne differenzia le modalità di attuazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (CSP/CSE) – 40 ORE a CHIETI



Il **D.Lgs. 81/08** prevede, per i *Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili* (CSP e CSE), l'obbligo di frequentare Corsi di Aggiornamento della durata di **40 ore ogni quinquennio** (Allegato XIV del D. Lgs. 81/08).

DESTINATARI: Il corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE che hanno conseguito l'abilitazione), e che devono assolvere l'obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D. Lgs. 81/08.

OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei, secondo l'art. 98 e l'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è finalizzato all'acquisizione, conoscenza e

comprensione della legislazione vigente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri.

CREDITI FORMATIVI: Il Corso è valido come **Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSPe CSE)**. Inoltre è valido come **aggiornamento per RSPP, ASPP e per formatori sulla sicurezza** ai sensi del D.I. 6/3/13.

METODOLOGIA DIDATTICA: Il corso si svolgerà **IN AULA**, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, problem solving.

DOCENTI: Il **“Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)”** prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

VERIFICHE E VALUTAZIONE FINALE: Il corso prevede dei test di apprendimento in itinere e si conclude con una verifica finale, finalizzata a verificare le competenze conseguite durante il percorso formativo.

ATTESTATI: Per ogni partecipante al **“Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)”**, a seguito di superamento della verifica finale, verrà rilasciato

un attestato di formazione valido per l'**Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSP/CSE)** e per **RSPP, ASPP**. Inoltre ai sensi dell'Allegato III dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/16, l'attestato è valido anche come aggiornamento *RLS, Dirigenti, Preposti* e come Aggiornamento dei *Formatori sulla Sicurezza* ai sensi del D.I. 6/3/13.

CALENDARIO LEZIONI: Febbraio/Marzo 2019 suddivise in n°2 lezioni settimanali pomeridiane da svolgersi in 4 settimane.

N.B. Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n°10 discenti iscritti.

ASSENZE: La presenza al corso di aggiornamento deve essere garantita almeno nella misura del 90% sul monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell'attestato.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Unimpresa Chieti – Abruzzo Consulting Srl – Via D. Spezioli (Galleria Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH)

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Segreteria Organizzativa Abruzzo Consulting Srl – Tel. 0871/411530 – info@abruzzoconsulting.it

Coordinatori per la Sicurezza. Per l'aggiornamento professionale è necessario il 100% delle presenze



Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 19/2014 in materia di sicurezza e lavoro, ha chiarito che per i corsi di aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Infatti, non può essere applicata la stessa frequenza minima del 90% prevista per i corsi formazione per coordinatore, pari a 120 ore.

Il quesito – La Federazione Sindacali Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore. In particolare, alla luce del fatto che diverse organizzazioni stanno proponendo corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali, è stato chiesto se tale indicazione può essere considerata valida, considerato che l'Allegato XIV del T.U. Sicurezza indica la stessa percentuale per i corsi da 120 ore.

Coordinatore della sicurezza – La disciplina degli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è contenuta nell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che

l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Risposta MLPS – Innanzitutto, la Commissione interPELLI effettua una differenza fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo infatti è una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza; il secondo invece è una condizione per il mantenimento della stessa. Ciò detto, la Commissione richiama il su menzionato allegato XIV, il quale stabilisce che la presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno una misura del 90%; mentre, l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Dato il suddetto orientamento normativo, l'obbligo di frequenza nei corsi di formazione deve essere almeno pari al 90%. Differente è il discorso per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio; in tal caso, infatti, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Pertanto, conclude la Commissione interPELLI, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.